

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **No Irap per l'attività di sindaco svolta dal commercialista**

di Alessandro Bonuzzi

Il **commercialista non è soggetto ad Irap** in relazione ai **compensi** che derivano dall'attività di **sindaco** quando le relative fatture sono emesse a **titolo personale**. A nulla rileva il sostentimento di **spese per prestazioni direttamente afferenti ulteriori attività** svolte dal professionista.

Lo ha stabilito la **CTP di Milano** con la [sentenza n. 3543/22/19 del 6 settembre 2019](#).

La vicenda deriva dall'impugnazione da parte del professionista del **silenzio-rifiuto** formatosi sull'**istanza di rimborso Irap** che lo stesso aveva presentato con riferimento a versamenti del tributo per le annualità 2014 e 2015.

Nel ricorso il contribuente sosteneva di essere un **lavoratore autonomo** e di svolgere l'attività professionale di dottore commercialista e revisore dei conti in **assenza di autonoma organizzazione** di capitali o di lavoro. La **mancanza del presupposto** per la soggettività Irap si poteva evincere dal **quadro RE** del modello dichiarativo relativo ai periodi d'imposta interessati, attesa la **totale assenza**:

- di **canoni di locazione finanziaria** relativi a **beni mobili**;
- di spese relative agli **immobili**,
- di **interessi passivi**;
- di spese per **prestazioni di lavoro dipendente** e assimilato.

Le sole limitate spese sostenute riguardavano **compensi** corrisposti a terzi per **prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale svolta**, la quale, peraltro, si era sostanziata, per la **quasi totalità**, nello svolgere la carica di **sindaco** in varie società.

Dovendo, quindi, il reddito degli anni 2014 e 2015 essere **escluso** dall'assoggettamento ad Irap, il commercialista chiedeva la **condanna** dell'Agenzia delle Entrate al rimborso:

- in via **principale**, dell'**intero** tributo regionale erroneamente pagato per i suddetti periodi d'imposta;
- e in via **subordinata**, della sola **quota parte** di Irap afferente l'attività di sindaco versata sempre in relazione periodi d'imposta individuati.

L'Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, a tal fine, asserendo che il contribuente **non aveva fornito la prova**, essendo questa a **suo carico**, di

aver svolto l'attività professionale di dottore commercialista **senza** l'utilizzazione di un'autonoma organizzazione, tanto in termini di assenza di una struttura affidata alla sua responsabilità, quanto sotto l'aspetto dell'impiego di beni strumentali non eccedenti le quantità minime indispensabili.

Anzi, la corresponsione da parte del ricorrente di compensi a terzi per servizi direttamente afferenti l'attività professionale svolta dimostrava l'esistenza di una struttura organizzativa complessa e autonoma a suo sostegno.

Inoltre, sosteneva l'Agenzia delle Entrate, l'Irap era comunque dovuta dal contribuente siccome “i compensi percepiti per l'attività di sindaco svolta da un professionista dotato di autonoma organizzazione (...) sono assoggettati ad Irap in quanto non è possibile considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare l'esistenza dei requisiti per l'imposizione Irap (primo fra tutti l'organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie”.

La CTP di Milano, nella sentenza in commento, stabilisce fermamente che sulla questione dell'assoggettabilità ad Irap dei compensi percepiti dal commercialista quale membro del collegio sindacale di società assume rilevanza la [sentenza della Cassazione n. 17987/2019](#), secondo cui “nel caso in cui il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco presso società, l'Irap non è dovuta in relazione al segmento di attività di sindaco, che deve essere scorporata rispetto alle ulteriori attività (...”).

Nel caso di specie, i redditi percepiti dal professionista derivano per la quasi totalità da compensi maturati quale membro di collegi sindacali presso diverse società. Ciò è dimostrato dalle fatture prodotte ed emesse dal contribuente a titolo personale e non in qualità di socio di uno studio professionale. Di talché esse “attestano l'esecuzione di un'attività svolta a titolo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate dallo stesso ricorrente col supporto di un'autonoma struttura organizzativa e all'interno di una supposta associazione professionale, la cui esistenza, peraltro, è affermata dall'Agenzia delle entrate ma non adeguatamente provata”.

Dunque, a detta dei giudici milanesi, deve concludersi che la richiesta del ricorrente, formulata in via subordinata, merita accoglimento, avendo egli diritto al rimborso dell'Irap pagata negli anni 2014 e 2015 afferente l'attività di sindaco. La Commissione, inoltre, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)